Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Martedì, 28 settembre** — **Numero 229**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1297 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È resa obbligatoria la conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso.

È fatta solo eccezione per i buoni del tesoro e per i depositi a risparmio.

Il titolo nominativo s'intende appartenere all'ultimo intestatario del titolo stesso. Non è ammessa la validità delle controdichiarazioni.

Art. 2.

Sui titoli esteri al portatore è triplicata la tassa prescritta dall'art. 166, nn. 1 e 2 della tariffa generale, allegato *A*) al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 della legge sul bollo.

Per i titoli esteri nominativi rimane immutata la tassa stabilita dal suddetto art. 166.

I cittadini italiani proprietari di titoli esteri, di Stato o privati sono obbligati a farne denunzia particolareggiata all'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

È condonata qualsiasi multa o penale per omessa denunzia di titoli al portatore così in occasione di successioni, che di imposta su patrimoni, purchè ne sia fatta regolare denunzia entro un termine che sarà stabilito a norma dell'art. 4.

Art. 4.

I provvedimenti intesi a rendere rapida ed economica la conversione e la trasmissione dei titoli, ed a stabilire i termini e le occorrenti sanzioni penali, per applicazione della presente legge, sono di competenza del Governo del Re, il quale vi provvede, udita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza.

Il Governo ha inoltre facoltà di procedere, nello stesso modo, ad abrogazione, modificazione o integrazione, di disposizioni legislative vigenti, comprese quelle del Codice di commercio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — MEDA — ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I profitti realizzati in conseguenza della guerra nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920, in eccedenza al reddito ordinario dei contribuenti indicati nell'art. 1 dell'allegato *B*) al decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1643, compresi i profitti dichiarati esenti da speciali disposizioni legislative o destinati a speciali detrazioni per sopra costi o deperimenti, sono avocati a favore dello Stato per la parte che superi la somma annua di L. 20.000.

A questo effetto è data anche facoltà alla finanza di rivedere gli accertamenti già eseguiti per la valutazione dei profitti stessi, quand'anche risultino definitivamente regolati.

Agli effetti dell'avocazione dei profitti di guerra allo Stato, nei limiti indicati al primo comma del presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 2 capoverso del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, sono estese a favore delle cooperative, enti ed istituti di consumo ed ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro che, non proponendosi scopo di privata speculazione, sono regolarmente iscritti nel registro prescritto dagli articoli 14 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, o riconosciuti dalla Commissione per la revisione degli enti di consumo istituita con decreto-legge 6 giugno 1920, n. 881.

Art. 2

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori, designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza, tutte le disposizioni occorrenti.

1° per stabilire i termini e modi di pagamento;

2° per accelerare l'accertamento dei sopraprofitti di guerra;

3° per tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della presente legge e le relative sanzioni anche penali, con facoltà di abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni legislative vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 1° settembre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1920-921.

SIRE!

Per la partecipazione della Delegazione italiana alla Conferenza interalleata di Bruxelles dovrà provvedersi al pagamento di indennità di viaggio, di spese di rappresentanza e di funzionamento di uffici di segreteria per la somma di lire 300.000, la quale non può essere attinta a veruna disponibilità di bilancio.

Atteso il carattere della spesa e l'urgenza di mettere a disposizione della suddetta Delegazione i fondi occorrenti per gli scopi indicati, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma anzidetta, che verrà stanziata in un apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra intende a dare effetto al provvedimento.

Il numero 1280 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1.463.820, rimane disponibile la somma di L. 8.536 180;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire trecentomila (L. 300.000), da assegnarsi al seguente capitolo di nuova istituzione n 230-VII: « Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza di Bruxelles », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1294 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 372 in data 11 luglio 1904;

Vista la legge n. 618 in data 2 luglio 1911;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 670;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina è stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina;

Art. 2.

I ventidue operai inservienti e manovali permanenti delle Direzioni dei lavori comandati al Ministero in base alla facoltà di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1911, n. 618, possono essere nominati uscieri nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, indipendentemente dalla loro età, su parere di apposita Commissione nominata dal ministro della marina.

Qualora, per effetto della nomina, essi venissero a percepire competenze inferiori alle attuali, la differenza verrà loro corrisposta quale assegno *ad personam*.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella organica del personale subalterno dell' Amministrazione centrale della marina.

Commessi e uscieri capi	n. 24
Uscieri	» 58
Magazziniere e aiuto magazziniere	» 2
Commesso di cassa	» 1
Distributore di biblioteca (1)	» 1
Totale	n. 86

oltre due capi uscieri in eccedenza al ruolo organico, giusta disposizione di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 670 del 23 aprile 1919.

(1) Il posto di distributore della biblioteca, nella prima applicazione del ruolo, è devoluto all'inserviente delle Direzioni dei lavori comandato al Ministero in base all'art. 7 della legge 2 luglio 1911, n. 618, che attualmente ne disimpegna le mansioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

Il numero 1295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 del Nostro decreto 26 febbraio 1920, n. 167, con cui vennero aumentate le tasse di bollo ivi specificate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, con cui sono modificate le tasse di bollo contemplate dagli articoli 43, 45, 46, 49, 51 della tariffa generale allegato *A*, al testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135, non sono applicabili ai buoni del tesoro di qualsiasi specie.

Per le quietanze dei buoni del tesoro ordinari nominativi e poliennali al portatore e nominativi rimangono in vigore le tasse di bollo fissate nell'art. 43 della tariffa generale allegato *A*, al testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* con effetto dal 1° settembre 1920, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni all'interesse annuo del 5 0|0;

Visto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 404, con il quale il ministro

del tesoro è autorizzato a fissare con suo decreto la misura dell'abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali 5 0[0 creati in virtù del suddetto R decreto;

Veduto l'art. 2 del decreto Ministeriale 9 maggio 1920, che concede agli acquirenti di buoni poliennali l'abbuono di lire quattro e centesimi cinquanta per cento per i buoni quinquennali e di lire due e centesimi venticinque per cento per i triennali;

Veduto il decreto Ministeriale 25 marzo 1920 col quale fu autorizzata dal 1° aprile al 30 settembre 1920 una nona emissione di detti buoni;

Considerato che i buoni della presente emissione sono stati allestiti anteriormente al passaggio di gestione dal precedente contabile del portafoglio cav. Buondonno all'attuale cav. Lignoro;

Determina:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1920 al 31 marzo 1921, avrà luogo una decima emissione di buoni triennali e quinquennali delle serie di L. 200, 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 alle condizioni di cui al primo paragrafo dell'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 per gli interessi ed all'art. 2 del decreto Ministeriale 9 maggio 1920 per l'abbuono.

I buoni triennali avranno la scadenza di rimborso al 1° ottobre 1923 e quelli quinquennali il 1° ottobre 1925.

Art. 2.

I titoli emessi in esecuzione di questo decreto porteranno come speciale distintivo di emissione nove stellette in nero a cinque punte così nel *recto* dei buoni, lateralmente alla leggenda: « Buono del tesoro triennale » oppure « Buono del tesoro quinquennale » come nel *recto* e sul verso delle cedole e porteranno le firme, come nella precedente emissione, « Conti Rossini » quale direttore generale del tesoro e « A. Buondonno » quale contabile del portafoglio.

Sono approvati per i buoni suddetti i qui uniti modelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 settembre 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1918, n. 1310;

Visto il decreto Ministeriale in data odierna relativo ai buoni triennali e quinquennali 5 0[0 che saranno emessi dal 1° ottobre 1920 al 31 marzo 1921;

Determina:

Art. 1.

È concesso un abbuono di centesimi 50 oltre a quello dell'art. 2 del decreto Ministeriale 9 maggio 1920 per ogni cento lire dell'importo capitale dei buoni del tesoro quinquennali 5 0[0 che saranno acquistati mediante versamento di buoni quinquennali 4 0[0 e triennali 5 0[0 da rimborsarsi il 1° ottobre 1920.

Il trattamento anzidetto si estende ai buoni quinquennali 4 0[0 e triennali 5 0[0 già scaduti dal 1° ottobre 1918 al 1° aprile 1920 dei quali non sia stato ancora chiesto il rimborso.

Art. 2.

La decorrenza degl'interessi dei buoni del tesoro quinquennali alienati a norma dell'articolo precedente sarà conteggiata dal giorno 1° ottobre 1920, anche quando il versamento avvenga dopo tale giorno, sempreché l'operazione sia richiesta non oltre il 31 ottobre 1920.

A tergo delle quietanze di versamento rilasciate per le alienazioni considerate nel presente decreto sarà segnata la serie ed il numero del buono quinquennale 4 0[0 e triennale convertito.

I buoni che si convertono porteranno in luogo della firma per quietanza l'annotazione delle caratteristiche dei buoni 5 0[0 acquistati mediante conversione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 settembre 1920.

Il ministro
MEDA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO.

All'Intendenza di finanza di . . . . . .

Oggetto:

Provincia di Torino.

Inizio della conservazione del nuovo catasto nei distretti di Agenzia di Avigliana, Ciriè, Torino e Vigone.

Allegati n. . . .

Per norma di codesta Intendenza e per le opportune comunicazioni ai dipendenti uffici, si informa che con decreto Ministeriale del 7 corrente venne stabilita per il 1° novembre p. v., la data di inizio della conservazione del nuovo catasto nei comuni compresi nei distretti di Agenzia di Avigliana, Ciriè, Torino e Vigone.

A tale data entreranno in vigore le norme del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, parzialmente modificato col regolamento 24 marzo 1907, n. 237, e, per quanto riguarda la tariffa dei diritti, col decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705; nonchè le norme della Istruzione Ministeriale (XIV) 15 marzo 1913, per la conservazione del nuovo catasto.

A tali norme dovranno attenersi i signori ricevitori del registro di codesta Provincia per gli atti e le denuncie di successione, che portino trasferimento di immobili situati nei Comuni dei suddetti distretti d'agenzia.

Roma, 25 settembre 1920.

Il direttore generale
Galdta.

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 1° luglio 1920:

Pirisi Melchiorre, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° luglio stesso e per la durata di altri sei mesi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.
Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Bergamini cav. Amleto, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 15 maggio 1920.

Oggerino cav. Umberto, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1920.

De Rada cav. Leopoldo, maggiore, ora in posizione ausiliaria speciale, l'aspettativa stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 settembre 1920, in San Floriano, provincia di Verona, e il 23 settembre 1920, in Sellia, provincia di Catanzaro, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4424 — **Data della ricevuta:** 9 giugno 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Napoli — **Intestazione della ricevuta:** Fiodo Salvatore fu Tommaso (pos. n. 724,581) — **Titoli del debito pubblico:** al portatore 5 — **Ammontare della rendita** L. 700 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, settembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (E. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3232 — **Data della ricevuta:** 2 marzo 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Debito Pubblico — **Intestazione della ricevuta:** Roberti Giovanni (pos. n. 705367) — **Titoli del debito pubblico:** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 25 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1115 — **Data della ricevuta:** 18 marzo 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Alessandria — **Intestazione della ricevuta:** Accusani Fabrizio fu Giovanni Battista, per conto di Accusani Clotilde, Giovanni, Paolo, Cristina di Carlo ed altri (pos. n. 709615) — **Titoli del debito pubblico:** al portatore n. 8 — **Ammontare della rendita** L. 915 — Consolidato 5 0[0 — **Decorrenza dal 1° luglio 1920.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1024 — **Data della ricevuta:** 25 novembre 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Genova — **Intestazione della ricevuta:** De Marchi Luigi di Francesco (pos. n. 692863) — **Titoli del debito pubblico:** al portatore n. 5 — **Ammontare della rendita:** L. 700 — **Consolidato** 3,50 0[0 — Senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 562 — **Data della ricevuta:** 22 novembre 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Palermo — **Intestazione della ricevuta:** Carnesi Giuseppe di Luigi (pos. n. 691583) — **Titoli del debito pubblico:** al portatore n. 16 — **Ammontare della rendita** L. 160 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza dal 1° luglio 1919.**

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 settembre 1920.

Il direttore generale
CAPUTO.

2° AVVISO.

Il signor Carnevali Lodovico fu **Francesco, residente in Lanzo Intelvi (Como), quale protutore di Carnevali Isabella fu Francesco,** interdetta, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario della **pretura del 3° mandamento di Milano, il 14 aprile 1920, il sig. Costa Francesco, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*** del Regno, **i certificati** consolidato **3,50 0[0, n. 565676 di** L. 80,50 e n. 555752 di L. 70, **intestati alla predetta Carnevali Isabella** fu Francesco.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul **Debito pubblico**, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, **n. 298;**

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi **dalla data della prima pubblicazione** del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* **del Regno,** senza che siano intervenute opposizioni, **i predetti certificati di rendita** saranno ritenuti di nessun valore, **e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli,** presentata dal signor Carnevali.

Roma, 20 luglio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 25 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	161 36	New York	23 77
Londra	83 47	Berlino	38 40
Svizzera	386 37	Vienna	10 50
Spagna	—	Praga	—

Oro 330 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	68.26	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	70.48	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 settembre 1920 **(Art. 39 Codice di commercio).**

	Media		Media
Parigi	160 53	New York	23 71
Londra	83 57	Berlino	38 20
Svizzera	384 35	Vienna	10 75
Spagna	—	Praga	—

Oro 331 34

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	68.98	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	71.40	—

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5-8 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella **prima e seconda** quindicina di marzo e aprile 1919.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 5-8 Anno VII - 1919 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
18-9-1918	**Aluminium Castings Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi fusi di alluminio Già registrato negli S. U. d'America al n. 100741	160-58	17231	14-4-1919
2-12-1918	**American International Steel Corporation, a New-York**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli e minerali, elementi o sostanze con cui o da cui gli stessi sono ottenuti comprendendo ferro, acciaio, manganese, coke, rame, pietra, olio, legno e tutti i prodotti e materiali necessari di uso incidentale o proprio, e tutti gli articoli fatti in parte o in tutto con qualsiasi degli articoli sopra indicati	160-24	17266	30-?-1919
7-10-1918	**Caspari Ed. & G. (Società), a Milano**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli conciate	159-93	17217	12-3-1919
3-12-1918	**La stessa**	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: pelli conciate	160-82	17291	30-4-1919
8-7-1918	**Kistler Leather Co., a Filadelfia, Pa (S. U. d'America)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio e articoli di cuoio	160-54	17079	14-4-1919
26-11-1918	**Peace W. K. & C. Limited, a Sheffield (Gran Bretagna)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli fucinati e parzialmente fucinati, usati per scopi costruttivi, escludendo però lamiere di ferro galvanizzate o ondulate, o qualsiasi altro articolo simile alla lamiera di ferro ondulata o galvanizzata; macchinario di tutte le specie e parti di tale macchinario, escluse però macchine agricole e parti di queste; coltelleria ed utensili taglienti Già registrato nella Gran Bretagna	160-18	17268	18-3-1919
26-11-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio in genere Già registrato nella Gran Bretagna	160-20	17270	18-3-1919
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.**			
5-11-1918	**Bresciano Pietro fu Pietro (Ditta), a Borghetto S. Spirito (Genova)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere; olio d'oliva	160-8	17249	15-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-10-1918	Dahò Emilio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato alimentare	160-1	17240	15-3-1919
26-10-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato alimentare	159-100	17238	12-3-1919
26-10-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato alimentare	160-41	17239	10-4-1919
7-10-1918	Overseas Merchants Association Ltd, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze usate come alimento o come ingredienti di alimenti	159-91	17215	12-3-1919
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori, e bevande diverse.**	159-17	17144	19-6-1919
13-5-1918	Basili Guido Luigi, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico	160-52	16983	14-4-1919
27-12-1917	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico	160-51	16767	14-4-1919
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
19-10-1918	Anchor Chemical Company Limited, a Clayton, Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli vulcanizzati, usati nella preparazione dei surrogati della gomma Già registrato nella Gran Bretagna al n. 382607	159-99	17237	12-3-1919
23-10-1918	Chiozza & Turchi (Ditta), a Ferrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone	159-96	17227	12-3-1919
2-1-1919	Industrie chimiche « Ittiolo » (Società), a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi	160-73	17350	28-4-1919
19-11-1917	Mondolfi Nino, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto dentifricio in pasta, polvere o liquido	160-71	16712	28-4-1919
22-11-1918	Vacuum Oil Company (Società Anonima Italiana), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli e grassi saponificabili	160-15	17265	18-3-1919
22-11-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli e grassi emulsionabili o solubili	160-16	17266	18-3-1919
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
7-12-1918	Aktiebolaget Atlas Diesel, a Stoccolma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna, compressori d'aria, macchine pneumatiche ed utensili pneumatici e parti ed accessori per tali articoli Già registrato in Svezia al n. 20514	160-64	17294	25-4-1919
2-12-1918	Allied Machinery Company of America, organizzata sotto le leggi dello Stato di Delaware, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili di ogni genere e macchine utensili	160-23	17285	30-3-1919
8-11-1918	Bretts Patent Lifter Company Limited, a Coventry, (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: martelli da forgia, fornelli e pezzi fucinati e stampati	160-62	17275	25-4-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-16-1918	Case Plow J. J. Works, a Racine (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine agicole. attrezzi da agricoltore, trattrici e macchine agricole a motore	160-68	17317	25-4-1919
28-12-1918	Cameron Machine Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine e parti di macchine per tagliare in lunghezza, ravvolgere, tagliare e perforare materiale flessibile	160-22	17310	31-3-1919
23-11-1918	Champion Spark Plug Company, a Toledo (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistingufre: candele d'accensione per motori a combustione interna	160-89	17326	30-4-1919
23-11-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele d'accensione per motori a combustione interna	160-88	17325	30-4-1919
17-9-1918	Clerici Antonio, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta per affilare rasoi od altri strumenti taglienti	160-5	17246	15-3-1919
26-11-1918	Dixon James & Sons (Ditta), a Sheffield (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coltelli, forchette ed altri articoli di coltelleria ed utensili taglienti; articoli placcati di qualsiasi tipo, argento, argento niellato, metallo britania, placcatura elettrica, quali, per es.: caffettiere da tè, servizi dà tè, servizi da caffè, boracce, piatti e simili Già registrato nella Gran Bretagna	160-19	17269	18-3-1919
		Classe VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria. ecc., macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.			
6-11-1918	General Electric Company, a Schenectady, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi elettrici in genere e parti di ricambio per gli stessi Già registrato negli S. U. d'America al n. 35089	160-60	17274	14-4-1919
31-1-1919	Fratelli Bertarelli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da scrivere e loro parti ed accessori per le medesime	160-76	17422	28-4-1019
31-1-1919	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da scrivere e loro parti, ed accessori per le medesime	160-77	17423	28-4-1919
7-12-1918	« The Veeder Manufacturing Company », a Hartford, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dispositivi meccanici per contare e marcare, compresi ciclometri, odometri, tachimetri e tachidometri	160-28	17295	30-3-1919
15-10-1918	Dayton Engineering Laboratories Co., a Dayton (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici ed accessori elettrici per motori e automobili	160-83	17316	30-4-1919
26-11-1918	Barbacini Luigi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinetta elettrica per produrre caffè in bibita	160-33	17328	31-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
28-12-1918	Appignani & Penotti (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: films cinematografiche	160-33	17311	31-3-1919
8-10-1918	Fabbrica Italiana Materiale Elettrico (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale elettrico qualsiasi, o materiale affine per impianti elettrici industriali o domestici	160-6	17247	15-3-1919
15-10-1918	Taylor Instrument Companies, a Rochester (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti scientifici e di precisione in generale e in particolare: barometri, misuratori di corrente, indicatori di fughe di gas, idrometri, pirometri, termografi, carta per termometri, barometri ed apparecchi di misura; registratori, anemometri, bussole, misuratori di profondità, misuratori della pressione di gas, livelli, pluviometri, registratori dell'illuminazione solare, urometri, barometri, clinometri, apparecchi di prova sull'elettricità atmosferica, igrometri, pedometri, rotometri, misuratori di vapore, misuratori del vuoto e strumenti meteorologici	160-69	17198	25-4-1919
		CLASSE VII — Armi e loro accessori; esplosivi.			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
		. . . .			
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione			
6-11-1918	General Electric Company, a Schenectady, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampada elettrica Già registrato negli S. U. d'America al n. 111634	160-59	17278	14-4-1919
19-7-1918	Morozzi Luigi, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agglomerato di lignite sola o unita ad altri carboni vegetali o fossili con escrementi di animali equini od immondizie	160-72	17165	28-4-1919
6-11-1918	Vajo Luigi, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: combustibile	160-9	17250	15-3-1919
		CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.			
		. . . .			
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.			
		. . . .			
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigieria.			
21-11-1918	Detroit Pressed Steel Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ruote portanti Già registrato negli S. U. d'America al n. 122071	160-12	17261	18-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-6-1918	« Nash Motors Company », a Kenosha, Wisconsin (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili Già registrato negli S. U. d'America al n. 121477	160-53	17074	14-4-1919
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami**			
2-12-1918	Burgess Ledward & Company Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone, articoli di ogni specie in lino e seta, articoli in pezze, filati e cotone da cucire e articoli per vestiari	160-44	17284	10-4-1919
2-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone, articoli di ogni specie in lino e seta, articoli in pezze, filati e cotone da cucire e articoli per vestiari	160-45	17287	10-4-1919
8-10-1918	Haworth Richard and Company, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezze di tela per biancheria, tele per lenzuola, « nainscoks », « madapolams », e « calicoes » bianco, tutte fatte di cotone Già registrato nella Gran Bretagna al n. 122974	159-95	17221	19-3-1919
8-10-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di cotone di tutte le specie Già registrato nella Gran Bretagna al n. 117512	160-56	17222	14-4-1919
25-11-1918	La Canna Francesco, a Faenza (Ravenna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti industriali tessili	160-17	17267	18-3-1919
21-11-1918	« La Spartia » Società Italiana in accomandita per l'Industria della Ginestra e suoi derivati, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti manufatti (cordami, carta, tessuti, fulmicotone, ecc.) di fibra di ginestra	160-14	17264	18-3-1919
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.**			
5-12-1918	Falsina Prospero & C. (Ditta), a Paderno Franciacorta (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze in genere	160-40	17330	31-3-1919
23-11-1918	Foster Rubber Company, a Kennebunk, (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in genere, interamente o parzialmente di gomma	160-85	17322	30-4-1919
23-11-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in genere, interamente o parzialmente di gomma	160-86	17323	30-4-1919
23-11-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sottopiedi, solette e simili, elastici, per calzature in genere	160-87	17324	30-4-1919
28-12-1918	Nettleton A. E. Company, a Syracuse, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scarpe per uomo e per ragazzo	160-31	17309	31-3-1919
21-11-1918	« Omo Manufacturing Company », a Middletown, Conn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sotto-bracci	160-13	17263	18-3-1919
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
23-12-1918	British American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-30	17304	30-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-12-1918	British American Tobacco Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-47	17302	10-4-1919
23-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-48	17303	10-4-1919
23-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-49	17306	10-4-1919
23-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato e contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-50	17307	10-4-1919
23-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-65	17299	25-4-1919
23-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	160-66	17305	25-4-1919
30-10-1918	Cadel Adriano, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette in libretti	160-4	17245	15-3-1919
26-10-1918	Frigerio L. & C. (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinate a contraddistinguere: carta da sigarette	160-3	17243	15-3-1919
26-10-1918	Ghibaudi Edoardo & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubetti di carta per sigarette	160-3	17241	15-3-1919
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
		. . . .			
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
3-12-1918	Hare C. H. & Son, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di cancelleria; zufoli, triangoli, porta-tamburi; tenditori di corde armoniche, pedali, coristi, chiavi da accordatori, parti di pianoforte ed ogni specie di utensili metallici per la fabbricazione ed accordatura dei pianoforti; sgabelli e leggii per musica Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 351072, 372050, 372051 e 372052	160-25	17288	30-3-1919
31-10-1918	Macey Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta, oggetti di cancelleria, legature di libri, mobilio ed arredamenti Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 379944 e 380339	160-84	17321	30-4-1919
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
23-10-1918	Boniscontro dott. L. & M. Gazzone (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	160-70	17320	25-4-1919
26-11-1918	Caprara Pietro, a Girgenti	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio contro le infezioni intestinali	160-39	17339	31-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-11-1918	**Consorzio Farmaceutico Italiano (Ditta), a Milano**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicamento	160-43	17272	10-4-1919
9-10-1918	« D.D.D. Company, Limited », a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche preparate per uso medicinale e farmaceutico; profumeria (inclusi articoli di toletta, preparati per denti e capelli e saponi profumati) Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 383244 e 383285	160-57	17223	14-4-1919
12-10-1918	**De Silvestri Enrico, a Torino**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	160-35	17313	31-3-1919
12-10-1918	**Lo stesso**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	160-36	17314	31-3-1919
12-10-1918	**Lo stesso**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	160-37	17315	31-3-1919
29-10-1918	**Industrie Chimiche Ittiolo (Società), a Napoli**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per usi farmaceutici, medicinali, veterinari, sanitari, agricoli	160-61	17228	25-4-1919
8-2-1919	**Istituto Farmacoterapico Italiano, a Roma**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmacoterapico	160-78	17468	28-4-1919
10-3-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmacoterapici	160-79	17547	28-4-1919
29-1-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmacoterapico	160-75	17374	28-4-1919
15-10-1918	**Pagni Raffaele**, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante in polvere, in compresse, o liquido per uso di famiglia	160-22	17282	30-3-1919
14-11-1918	**Rachelle Antonietta, a Napoli**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	160-63	17281	25-4-1919
10-4-1919	**Regi Stabilimenti Termali di Salsomaggiore, a Salsomaggiore (Parma)**	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: prodotti terapeutici cioè: acqua salso-iodo-bromica naturale: acqua salso-iodica deferrizzata; acqua madre per bagni, irrigazioni, inalazioni e per bibita; sali iodo bromici per bagni: fango salso-iodico	160-80	17668	28-4-1919
7-10-1918	Serono Cesare, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	159-94	17218	12-3-1919
13-12-1918	Sodini Giovanni, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente	160-29	17296	30-3-1919
14-3-1919	Veronesi Alfredo, a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutica	160-90	17556	30-4-1919
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
4-10-1918	Molar Carlo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostro	159-98	17233	12-3-1919
20-11-1918	Wilson J. & W., Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pitture e smalti, vernici, colori, lacche, liquidi per sciogliere tinte, essiccatori e composti bituminosi e simili usati per coprire o per preservare	160-11	17260	18-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
12-10-1918	Brugnolo Arturo, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disincrostante vegetale per caldaie a vapore	160-7	17248	15-3-1919
6-12-1918	Calumet Baking Powder Company, a Chicago, Ill. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere per lievitare	160-27	17293	30-3-1919
30-12-1918	General Chemical Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere da lievitare Già registrato negli S. U. d'America al n. 104798	160-24	17312	31-3-1919
2-1-1919	Industrie Chimiche « Ittiolo » (Società), a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico derivante dalla combinazione dell'ittiolo con la formaldeide a scopo industriale, igienico o medicinale	160-74	17351	28-4-1919
4-12-1918	Smith Alfred (Ditta), a Clayton, Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e sostanze chimiche usate nella fabbricazione di tali prodotti e nelle ricerche	160-26	17292	30-3-1919
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
31-10-1918	Bruni Achille, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vasi di carta per conserve, creme, e materie affini	159-97	17230	12-3-1919
7-10-1918	Montessori Maria, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: libri e articoli per l'auto-educazione dei bambini	159-92	17216	12-3-1919
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
14-9-1918	Vogue Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rivista settimanale. Già registrato nella Gran Bretagna al n. 69530	160-81	17205	30-4-1919
5-8-1918	Arosio Mario, a Greco Milanese (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale a base di fibra vulcanizzata e di celluloide ed oggetti qualsivogliano in fibra vulcanizzata, rivestiti di una pellicola di celluloide o di acetilcellulosa, ed oggetti in legno fasciati con un inviluppo di fibra vulcanizzata rivestita di una pellicola di celluloide o di acetilcellulosa	160-55	17156	14-4-1919
27-11-1917	Castelnuovo Enrico e Castelnuovo Anselmo, a Roma	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: laneria, drapperia e sartoria per uomo; confezioni per uomo, signora e bambini; cappelli per uomo, signora e bambini; seterie, velluti, articoli per sport; tappezzerie, cotonerie, biancheria, foderami, forniture per sarti, sarte e modi-	160-21	17271	30-3-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		sto, tulles, ricami, mercerie, biancheria confezionata, maglieria, calzetteria, busti, ecc.; pelletterie, ventagli, ombrelli, giocattoli, chincaglierie in genere, ceramiche, profumerie, mobili ed altri articoli affini			
3-12-1918	Erinoid Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: una preparazione di caseina o articoli fabbricati con questa, cioè: isolatori elettrici, pettini, manichi da coltelli, slitte per ascensori, porta-sigari e sigarette, spazzole e articoli simili	160-46	17289	10-4-1919
[illegible]-12-1918	Rogers Fibre Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: assi di fibra e articoli fatti con tali assi, come bauli di ogni genere, guantiere per bauli, scatole per camicie da uomo, scatole per cappelli da signora, scatole per cappelli da uomo, scatole per fiori artificiali, scatole a telescopio di ogni genere, scatole per abiti, scatole per lana, scatole per canditi e per sigari, scatole per utensili, valigie da viaggio, scatoloni da consegna, canestri per rifiuti, carri per trasporto di merci, casse e simili, scatole, barili e tinozze	160-67	17308	25-4-1919
1[illegible]-11-1918	U. S. Industrial Alcohol C., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche usate nelle manifatture, fotografie o ricerche scientifiche e anti-corrosive, sostanze chimiche usate per scopi agricoli, orticoli, veterinari e sanitari, sostanze chimiche usate in medicina e farmacia, sostanze adoperate come cibo e come ingredienti alimentari, liquori fermentati e bevande alcooliche, acque minerali e gassose, sia naturali che artificiali, includendo la birra *ginger*, profumeria (inclusi articoli da toletta, preparati per denti, capelli e sapone profumato)	160-10	17257	15-3-1919
21-11-1918	U. S. Industrial Chemical C., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche usate nelle manifatture, fotografie, o ricerche filosofiche e anticorrosive, sostanze chimiche preparate per usi di medicina e farmacia, legumi e verdure in generale, crudi o parzialmente preparati, sostanze animali e minerali usate nelle manifatture, profumerie (inclusi articoli per toletta, preparati per denti, capelli e sapone profumato), combustibili	160-42	17262	10-4-1919

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate dal giornale *Les marques internationales.*

Roma, gennaio 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di aprile 1920

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18167	72414	Canonica Pietro	« La sposa di Corinto ». Dramma lirico in tre atti su libretto di Carlo Bernardi. — Spartito per canto e pianoforte	Canonica Pietro	Calcografia G. Ricordi e C, Milano, 1918. Rappresentata la 1ª volta al teatro *Argentina*, in Roma, il 29 maggio 1918
18163	72348	Lombardo Carlo	« Il Re di chez Maxim ». Operetta in tre atti di Carlo Lombardo (da canzoni e melodie di Mario Costa), su libretto dello stesso Carlo Lombardo	Ricordi G. e C. (Ditta editr. mus.)	Inedita. — Rappresentato la 1ª volta al *Fossati*, in Milano, il 10 maggio 1919
18166	72382	Mancinelli Luigi	« Giuliano l'apostata ». Poema sinfonico e vocale in quattro canti, per la figurazione storica di Ugo Falena. — Riduzione per canto e pianoforte	Bernini Film (Soc. an. - Amministratori Stamo Gino e Falena Ugo)	Stamperia mus. Mignani, Firenze, 28 novembre 19.9
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18162	72344	Murolo Ernesto	« 'A Yammana ». Commedia in tre atti	Murolo Ernesto	Inedita. — Mai rappresentata.
18164	72349	Romano Domenico	« Pupattella ». Un atto drammatico musicale. — Libretto	Romano Domenico	Inedito — Mai rappresentato.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18165	72350	Blanc Giuseppe	« Serenata montana » per canto e pianoforte su parole di Francesco Pastonchi	Blanc Giuseppe	Inedita. — Mai eseguita.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
			. . . .		
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18168	72417	D'Albi Mario	« L'Amore ». Commedia mimodrammatica in quattro atti (tratto dalle « Novelle del Desiderio » dello stesso D'Albi M.)	Brucato Angelo	Inedita — Mai rappresentata.
18169	72418	Pozza Guido	« L'uomo del mistero ». Mimodramma in due serie ed otto capitoli	Pozza Guido	Inedito — Mai rappresentato.
18170	72419	Lo stesso	« IX comandamento » - Non desiderare la donna d'altri...... ». Mimo-commedia in quattro atti	Lo stesso	Id. — Id.

Roma, 11 giugno 1920.

Per il Direttore: E. STRADA.

Trasferimenti di opere riservate pei diritti d'autore, registrati durante il mese di aprile 1920.

(Art. 31 della legge).

NN. 70990 e 70991. — Giusta dichiarazioni depositate il 12 dicembre 1919 nella prefettura di Firenze ed ivi registrate ai rispettivi numeri 5565 e 5566, dalla Casa editrice G. C. Sansoni, rappresentata dal suo comproprietario avv. cav. Guido fu Giuseppe Zaccherelli, i diritti d'autore sulle due opere « La Storia d'Italia, di Francesco Guicciardini, sugli originali manoscritti, a cura di Alessandro Gherardi » e « All'autentica edizione della *Storia di Italia* di Francesco Guicciardini, contributi di Isidoro Del Lungo, on. Francesco Guicciardini, Alessandro Gherardi ed Enrico Rostagno », rispettivamente registrati in questo Ministero per la riserva dei diritti di autore ai numeri 70990 e 70991 dell'apposito registro generale al nome della detta Casa editrice Sansoni, si intendono appartenere, in forza di atto rogato notaio Pietro Gaeta in Firenze, dal 6 dicembre 1919, registrato all'Ufficio del registro di detta città lo stesso giorno ai numeri 5331 e 5332 del vol. 462 atti privati, esclusivamente fin dall'origine al sig. conte Paolo del fu on. conte Francesco Guicciardini, a cura del quale le dette opere furono compilate e pubblicate.

Roma, 30 aprile 1920.

Per il direttore
E. STRADA.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti femminili di educazione

È aperto il concorso per il conferimento dei posti di studio gratuiti e semigratuiti vacanti negli Istituti femminili di educazione qui sotto indicati:

Chiusi, R. Conservatorio, posti semigratuiti 2.

Colle Val D'Elsa, R. Conservatorio, posti semigratuiti 6.

Firenze, R. Conservatorio delle Mantellate, posti gratuiti 1.

Milano, R. Collegio delle Fanciulle, posti gratuiti 6, posti semigratuiti 3.

Montagnana, R. Collegio femminile, posti gratuiti 4, posti semigratuiti 8.

Napoli, R. Educatorio Regina Margherita, di categoria generale, posti semigratuiti 10.

Napoli, R. Educatorio Regina Margherita, per figlie di insegnanti elementari, posti semigratuiti 5.

Palermo, R. Collegio M. Adelaide, posti semigratuiti 7.

Parma, Collegio di Sant'Orsola, posti gratuiti 2.

Piacenza, Collegio di Sant'Agostino, posti gratuiti 9.

Roma, Conservatorio della Divina Provvidenza, posti gratuiti 1 (per orfane di impiegati civili dello Stato).

San Miniato, R. Conservatorio, di categoria ordinaria, posti semigratuiti 3.

San Miniato, R. Conservatorio, per giovani toscane, posti semigratuiti 1.

Sesto Fiorentino, R. Conservatorio, posti semigratuiti 2.

Siena, RR. Conservatori Riuniti, posti semigratuiti 3.

Verona, R. Collegio « Agli Angeli », posti gratuiti 9, posti semigratuiti 13.

Vicenza, Collegio Dame Inglesi, posti gratuiti 2, posti semigratuiti 6.

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovinette che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1920.

Dal requisito dell'età sono, in ogni caso, dispensate le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano convittrici degli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica o degli Istituti nei quali il Ministero mantenga posti di favore.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio suddetti sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle giovanette rese inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione negli Istituti pubblici di educazione femminile;

b) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra, o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. Le aspiranti dovranno far pervenire al presidente dell'Istituto in cui aspirano al godimento del posto, non più tardi del 31 ottobre 1920:

a) la domanda in carta legale da L. 1, nella quale sia specificato se la giovinetta intenda chiedere un posto di studio gratuito o semigratuito;

b) l'atto di nascita;

c) un certificato di sana costituzione fisica.

Per le giovani rese inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

d) un certificato di buona condotta rilasciato dal capo della scuola da cui la giovanetta proviene per le giovanette provenienti da scuole pubbliche o dal sindaco per le giovani provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se la giovane proviene da un Istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'Istituto stesso:

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1919-1920 con lo specchietto dei voti riportati;

f) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere legalizzati dalle autorità competenti.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il 31 ottobre 1920.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione colla quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

5. Le giovinette che non prenderanno possesso del posto loro conferito entro un mese dalla data del conferimento saranno considerate senz'altro rinunciatarie.

Roma, 21 settembre 1920.

Il ministro
CROCE.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.